

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05173 **del** 04/05/2020

Proposta n. 6881 **del** 02/05/2020

Oggetto:

Comune di Colferro - Lazio Ambiente. s.r.l. ? Presa d'atto di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006, all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 05/04/2007 con Decreto Commissariale n. 33, aggiornata il 08/05/2009 con Determinazione n. B1851 e rinnovata il 04/04/2017 con Determinazione n. G04202.

OGGETTO: Comune di Colferro - Lazio Ambiente. s.r.l. – Presa d'atto di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 nonies comma I del d.lgs. 152/2006, all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 05/04/2007 con Decreto Commissariale n. 33, aggiornata il 08/05/2009 con Determinazione n. B1851 e rinnovata il 04/04/2017 con Determinazione n. G04202.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

SU PROPOSTA degli Uffici dell'area "A.I.A.".

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale".

VISTO il R.R. n. I del 06/09/2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.

PRESO ATTO della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

Direttiva 1991/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 1991 "*modifica della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti*".

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

Direttiva 2010/75/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

di fonte nazionale:

D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

di fonte regionale:

L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti".

D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 "Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma I della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)".

D.G.R. n. 222 del 25/02/2005 "Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi".

D.G.R. n. 239 del 18/04/2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98",

D.G.R. n. 755 del 24/10/2008 "Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99".

D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”.

D.G.R. n. 956 del 11/12/2009 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”.

PREMESSO che

1. In data 05/04/2007, con Decreto Commissariale n. 33, la Società “AGEN.S.E.L. s.r.l. è autorizzata a gestire un impianto di discarica sito nel territorio comunale di Colleferro (RM) in località “Colle Fagiolara”.
2. In data 08/05/2009, con Determinazione Dirigenziale n. B1851, viene aggiornata l’A.I.A. con l’approvazione del progetto di riordino della discarica.
3. In data 15/02/2010, con Determinazione Dirigenziale n. B0702, viene approvata una modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo.
4. In data 31/07/2013, con Determinazione Dirigenziale n. A06260, viene volturata l’A.I.A. in favore della Società “Lazio Ambiente s.r.l.”.
5. In data 04/04/2017, con Determinazione Dirigenziale n. G04202, è rinnovata l’A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n. 33/2007 e s.m.i.
6. In data 11/12/2019, la Società “Lazio Ambiente s.r.l.”, trasmette il progetto, oggetto del presente atto, denominato “Progetto messa in sicurezza permanente della discarica per rifiuti non pericolosi in località Colle Fagiolara - 1° lotto”. Il progetto, a firma dell’ing. Roberto Ercoli, è costituito dai seguenti elaborati:
 - Allegato A - Relazione tecnica e di calcolo;
 - T.01 - Inquadramento progettuale e territoriale;
 - T.02 - Planimetria a curve di livello al 30/06/2019;
 - T.03 - Planimetria a curve di livello stato di progetto;
 - T.04/a - Sezioni di progetto - 1° lotto;
 - T.04/b - Sezioni di progetto - intera discarica;
 - T.05 - Particolari costruttivi;
 - T.06 - Sistema di drenaggio acque superficiali;
 - T.07 - Ripristino ambientale;
 - T.08 - Successione interventi lotti funzionali.

Le modifiche richieste sono le seguenti:

- a. Modifica degli strati di drenaggio del pacchetto finale di copertura, che sarà così costituito:
 - strato di materiale arido di regolarizzazione dello spessore di 20 cm (già presente);
 - geocomposito per il drenaggio del biogas; r
 - geomembrana in PE - AD in aderenza migliorata su ambedue le superfici ($s = 1,5$ mm) sulle sponde, saldata al manto di impermeabilizzazione basale;
 - geomembrana in PE - AD liscia ($s = 1,5$ mm) sul piano sommitale;
 - geocomposito per il drenaggio delle acque meteoriche;
 - geostuoia tridimensionale rinforzata per il trattenimento del terreno;
 - strato di terreno di coltivo dello spessore di 100 cm sul piano sommitale e le sponde;
 - biotessile di protezione antierosiva e inerbimento sulle sponde più acclivi.

La modifica quindi riguarda la sostituzione del terreno naturale costituente gli strati drenanti del capping con materiali artificiali di pari caratteristiche idrauliche. A tale proposito è illuminante richiamare la nota n. 4576 del 23/03/2018, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in risposta ad un quesito specifico della Regione Veneto. Nella nota si afferma che:

Dalla lettura della normativa ed in particolare del punto 2.4.3 del d.lgs. 36/2003, con riferimento alle caratteristiche degli strati drenanti, si rileva che non vi è esplicito riferimento alle caratteristiche del materiale da utilizzare, ma esclusivamente allo spessore previsto, che deve essere > 50 cm, ed allo scopo degli strati stessi ovvero impedire la formazione di un gradiente idraulico sopra le sottostanti barriere e consentire il drenaggio dei gas di discarica e bloccare la risalita delle frange capillari.

Orbene rilevando l’assenza di specifici riferimenti al tipo di materiale da utilizzare e ritenendo che gli spessori previsti dalla normativa siano riferibili unicamente all’utilizzo di materiale minerale compattato per la realizzazione dei suddetti strati drenanti e quindi che lo spessore previsto dalla normativa sia funzionale a garantire le prestazioni richieste nel caso di utilizzo di materiali inerti, non sembrano evidenziarsi motivi ostativi all’utilizzo di materiali alternativi per la realizzazione dei citati strati drenanti, purché ovviamente questi siano in grado di garantire equivalenti risultati prestazionali. Ciò risulta conforme a quanto indicato anche da ISPRA in

risposta a medesima tematica e comunicato a codesta Amministrazione nella precedente nota prot. 26279/RIN del 25 gennaio 2016 avente pari oggetto.

Dall'analisi del d.lgs. 36/2003 non sembrano invece emergere riferimenti o indicazioni sulla possibile modifica degli spessori previsti. Si ritiene però, sulla base di quanto stabilito dalla normativa comunitaria 1999/31/CE ed in particolare al sopracitato punto 3.4 dell'Allegato I, che, sulla base di una opportuna valutazione dei rischi ambientali, l'autorità competente possa decidere di modificare i requisiti previsti per l'impermeabilizzazione di superficie e dunque anche gli spessori originariamente previsti.

- b. Modifica della larghezza delle strade di servizio interne alla discarica, fino a 5,50 m, per permettere la circolazione dei mezzi.
- c. Realizzazione, ai piedi di ogni balza, di canali di scolo delle acque piovane.
- d. Rimodulazione della geometria delle balze, al fine di limitare al massimo gli sbancamenti necessari per permettere l'allontanamento delle acque.

La relazione allegata all'istanza descrive gli interventi nel seguente modo:

- a) *Regolarizzazione del corpo discarica:*
rispetto al progetto definitivo di rimodellazione morfologica approvato con Determinazione n. B1851 del 08/05/2009, il corpo discarica prosegue nel processo di abbassamento per cui si ritiene l'attuale geometria riportata ... come definitiva, al netto di eventuali locali azioni di rimodellamento per la modifica di pendenze o avvallamenti necessari al mantenimento delle giuste pendenze per la stabilità delle sponde e l'evacuazione delle acque meteoriche. L'attività si articola in:
 - Una fase preliminare di asportazione/regolarizzazione del terreno di copertura ove presente sui materiali di copertura provvisoria esistente.
 - Eventuale rimodellamento morfologico se e dove necessario, concordato con la Direzione Lavori, movimentando terreno, da riportare nelle aree individuate nel progetto.
 -
- b) *Realizzazione del capping definitivo su tutto il corpo rifiuti (1 lotto), articolata in sotto fasi come segue:*
 - Posa in opera del geocomposito di drenaggio del biogas opportunamente accoppiato e ammarrato nelle canalette di ancoraggio.
 - Posa in opera della geomembrana PE - AD ad aderenza migliorata su ambo i lati (sulle sponde) e liscia (sul piano sommitale), spessore 1,5 mm accoppiata mediante termosaldatura eseguita da operatore certificato e correttamente ammarrata nelle canalette di ancoraggio.
 - Posa in opera del geocomposito di drenaggio delle acque meteoriche opportunamente accoppiato e ammarrato nelle canalette di ancoraggio.
 - Posa in opera della geostuoia tridimensionale antierosione del terreno di copertura opportunamente accoppiata e ammarrata nelle canalette di ancoraggio.
- c) *Fase di stesa del terreno agrario approvvigionato.*
- d) *Idrosemina - posa in opera di biostuoia preseminata e messa a dimora delle essenze vegetali previste nel piano di ripristino ambientale.*

Durante la progressione dei lavori saranno anche realizzate le seguenti lavorazioni,

- *Ripristino delle piste di servizio per accesso carrabile sul corpo rifiuti necessarie alle lavorazioni ed alle manutenzioni future.*
- *Sarà realizzato il sistema di regimazione delle acque meteoriche sulla copertura finale del corpo dei rifiuti non prevista nel progetto del 2009.*

In ultimo sarà realizzato il recupero ambientale tramite l'impianto dell'arredo vegetazionale.

- In data 27/12/2019, la Procura della Repubblica di Velletri, sequestra la discarica. Nell'atto "...Si precisa che l'Autorità Giudiziaria ha concesso alle Parti la facoltà d'uso dell'area in sequestro ..., ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni notificate dalla scrivente Polizia Giudiziaria in data 13/12/2019 e per permettere senza ritardo tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il corretto funzionamento dell'impianto e al fine di impedire effetti negativi sull'ambiente...". Si ritiene che le modifiche previste possano essere inserite nel solco degli interventi di salvaguardia ambientale e nel miglioramento delle condizioni di agibilità della discarica.
- In data 16/01/2019 terminano i conferimenti in discarica.

CONSIDERATO altresì che l'impianto de quo è soggetto alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che, il medesimo decreto all'art. 5 comma 1

lett. l-bis) definisce “*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*”. Inoltre le modifiche proposte:

- Non sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
- Non comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- Non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
- Non comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- Non comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- Non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente n. 4576 del 23/3/2018 con la quale risponde ad un quesito posto dalla Regione Veneto circa le caratteristiche tecniche della copertura superficiale finale degli impianti di discarica nella quale conclude che l'autorità competente possa decidere di modificare i requisiti previsti per l'impermeabilizzazione di superficie purché ovviamente siano in grado di garantire equivalenti risultati prestazionali.

RITENUTO che il materiale proposto, sulla base di quanto riportato in relazione, garantisce le prestazioni descritte nel D.lgs. 36/2003;

PRESO ATTO che le varianti proposte sono non sostanziali in quanto rispettano quanto previsto dalla LR 27/98, dalla DGR 239/2008 e da quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera l bis del D.lgs 152/2006 non essendo previsto alcun aumento delle soglie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ma solo una rimodulazione della stratigrafia del capping finale

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali illustrate in premessa, limitate al lotto I°, così come evidenziato nell'elaborato progettuale T.08 denominato “Successione interventi lotti funzionali”.
2. di approvare la proposta di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Commissariale n. 34/2007 e s.m.i., rinnovato il 04/04/2017 con Determinazione Dirigenziale n. G04202 ai sensi dell'art. 29 - nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 per la modifica, del capping finale con le modalità e le condizioni tutte riportate nella relazione;
3. di disporre che, il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 34/2007 e s.m.i., rinnovato il 04/04/2017 con Determinazione Dirigenziale n. G04202, e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente allo stesso.
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dall'A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n. 35/2007 e s.m.i., rinnovato il 09/09/2014 con Determinazione Dirigenziale n. G12734.
5. di disporre che una copia del progetto presentato recante il timbro della Direzione “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” sia consegnato alla Società unitamente alla presente autorizzazione.
6. di prescrivere la comunicazione alla precedente Autorità, che ne darà comunicazione agli Enti interessati, della fine lavori.

Il presente provvedimento sarà notificato alla “Lazio Ambiente s.r.l.” e trasmesso, comprensivo degli elaborati progettuali, alla ARPA Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Colferro nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini